



COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

TIPO ANNO NUMERO  
REG.PG/ 2012/ 166049  
DEL 5/7/2012

AL COMUNE DI CESENA  
AI COMPONENTI DELLA CRA  
DELL'EMILIA-ROMAGNA  
ALLA CNA  
COMITATO REGIONALE  
VIA RIMINI, 7  
40128 BOLOGNA  
ALLA CONFARTIGIANATO  
VIA LUDOVICO BERTI 7  
40131 BOLOGNA  
FEDERLIBERE CLAAI E.R.  
VIA BEGARELLI, 31  
41100 MODENA  
ALLA FED. REG. CASA  
STRADA FARNESINA,106  
29100 PIACENZA

**Oggetto: Parere in merito all'attività di massaggi**

La Commissione Regionale per l'Artigianato, presa visione del quesito inviato dal Comune di Cesena il 10/4/2012 in merito all'oggetto, nella seduta del 18/6/2012 espone quanto segue:

Gestione Commissione  
Regionale Artigianato



N° IT 231513

Viale A. Moro 44  
40127 Bologna

tel 051.527.6425-23  
fax 051.527.6533

Email: [cra@regione.emilia-romagna.it](mailto:cra@regione.emilia-romagna.it)  
PEC: [cra@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:cra@postacert.regione.emilia-romagna.it)

Considerando la situazione spesso difforme che si riscontra sul territorio regionale, e comunque, la tendenziale autorizzazione all'esercizio per figure prive di titoli riconosciuti che esercitano in forma autonoma e non necessariamente imprenditoriale attività di massaggio, o che praticano altre attività di servizio alla persona riconducendosi a tecniche di tipo olistico e bionaturale, si rende necessario tener conto anche degli interessi degli utenti che, sempre più si trovano ad essere soggetti a trattamenti erogati da personale privo di titoli che potrebbe pregiudicarne la sicurezza.

A tal fine si evidenzia quanto segue:

- 1) Le cosiddette tecniche naturali, energetiche, ecc. pure utilizzate in diversi ambiti, sono ancora prive di riconoscimento specifico sia a livello nazionale che regionale, e identica mancanza di riconoscimento vige anche per i titoli/attestati rilasciati da scuole al termine di percorsi formativi di contenuto e durata estremamente variabili;
- 2) L'ampio ricorso a tali tecniche e un principio di precauzione a tutela della salute dei cittadini, trattandosi di servizi alla persona, fanno ritenere che sia necessario garantire il ricorso a tali tecniche ad operatori in possesso di titoli riconosciuti e, quindi, con formazione regolamentata nel campo dei servizi alla persona, oltreché all'uso delle tecniche di cui trattasi;
- 3) Già un precedente parere CRA del 7/12/2009 ricordava che "In questo contesto normativo nazionale e regionale, rimane pertanto cogente la vigente normativa riguardante le professioni, che rende attività riservata ad operatori muniti di specifico titolo professionale l'esercizio del massaggio estetico, sportivo, terapeutico e riabilitativo."
- 4) Nell'ambito di un'attività di impresa esistono, a differenza di un libero professionista che eroga direttamente e sotto la propria responsabilità taluni servizi alla persona, in virtù di un più complesso livello organizzativo e operativo anche altre figure e professionalità, per cui è necessario garantire l'espletamento dei servizi da parte di solo personale competente, e in un contesto adeguato alla sicurezza dei cittadini.
- 5) Pertanto, si ritiene che i trattamenti e le manipolazioni sulla superficie del corpo umano, a prescindere dalla tecnica di massaggio utilizzata, compresi i massaggi rilassanti finalizzati al benessere fisico riconducibili non direttamente ad una delle attività riconosciute in ambito sanitario, estetico o sportivo e comunque da queste utilizzate come accessorie alle finalità del trattamento di volta in volta, riabilitativo/curativo, sportivo o estetico, possano essere erogate in

forma di imprese e per ragioni di tutela della salute e sicurezza del cittadino, dai soli operatori abilitati all'esercizio di una attività sanitaria, sportiva o estetica.

Il Presidente della CRA

Sergio Giuffredi



# COMUNE DI CESENA

SETTORE Sviluppo Produttivo e Residenziale  
SERVIZIO Attività Economiche e Polizia  
Amministrativa

Piazza del Popolo 10 - 47521 Cesena  
Tel: 0547.356432-6235 Fax 0547.356514  
E-mail: severini\_l@comune.cesena.fc.it

Cesena, 10.4.2012

Alla Regione Emilia Romagna  
Direzione generale  
Attività Produttive, Commercio, Turismo  
Commissione Regionale  
per l'Artigianato

Oggetto: Attività di massaggio

Negli ultimi mesi a Cesena gli agenti della Polizia Municipale hanno effettuato controlli presso attività di massaggio - in particolare di tipo cinese - elevando verbali per la violazione della Legge n. 1/1990 "Disciplina dell'attività di estetista", sostenendo che l'esercizio di ogni tipo di massaggio presuppone il possesso della qualifica di estetica.

La questione è stata sollevata anche dalla C.C.I.A.A. di Forlì che ha inviato un quesito a questo Comune, in quanto la C.C.I.A.A. medesima ha in corso un procedimento di cancellazione d'ufficio, per esercizio in assenza dei requisiti di legge, dell'attività di "servizi di consulenza per la valorizzazione del corpo umano, esclusa l'estetica e la medicina estetica" avviato nei confronti di un'impresa a seguito della procedura sanzionatoria aperta dal Comune di Cesena.

La C.C.I.A.A. chiede a questo Comune se ritiene che l'apertura di centri benessere finalizzati alla pratica di massaggi sia sempre soggetta alla presentazione di S.C.I.A. ai sensi dell'art. 19 L. 241/1990, in quanto rientrante nell'attività di estetista, ovvero vi possano essere delle fattispecie residuali che non richiedono il possesso della qualifica di estetica.

L'orientamento del Comune di Cesena, ed anche quello di altri Comuni, nonché delle associazioni di categoria - condiviso negli anni in vari momenti di confronto anche durante i seminari di studio sulla Legge n. 1/1990, è stato finora quello di interpretare l'art. 1 della Legge n. 1/1990 in questo senso:

L'attività di estetica è svolta anche con tecniche manuali - oltre che con l'utilizzo degli apparecchi di cui all'elenco allegato alla legge - intervenendo sul corpo umano con lo scopo esclusivo di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti; pertanto, il massaggio di tipo estetico, qualificato, è finalizzato all'obiettivo del miglioramento estetico, della modifica del corpo con l'eliminazione degli inestetismi.

Il massaggio manuale finalizzato al mero rilassamento e per il benessere psico-fisico della persona - senza pretesa di eliminare gli inestetismi - non è configurabile come massaggio qualificato di tipo estetico, proprio in quanto non finalizzato al miglioramento estetico del corpo umano.

Fino a questo momento l'interpretazione è stata condivisa sia dalla CCIAA (che procedeva ad iscrivere coloro che effettuano massaggi non estetici come artigiano di servizio) nonché dall'ASL.

Ho esposto la questione al Dott. Gottardi il quale mi ha inviato la nota di codesta Commissione n. 280695/2009 del 7.12.2009 dalla quale si evince, pur con riferimento alla riflessologia plantare, che questa tipologia di massaggi non rientra nei massaggi di tipo estetico.



# COMUNE DI CESENA

---

SETTORE Sviluppo Produttivo e Residenziale  
SERVIZIO Attività Economiche e Polizia  
Amministrativa

Piazza del Popolo 10 - 47521 Cesena  
Tel: 0547.356432-6235 Fax 0547.356514  
E-mail: severini\_l@comune.cesena.fc.it

L'orientamento fin qui seguito appare difficilmente modificabile in assenza di giurisprudenza in materia ed anche, e tanto più, alla luce dei principi di cui all'art. 3 del D.L. n. 138/2011 convertito in Legge n. 148/2011 e dell'art. 1 del D.L. n. /2012 convertito in legge 27/2012, sul divieto di porre limiti e condizioni di accesso all'esercizio delle attività economiche.

Proseguendo l'attività di controllo e la produzione dei verbali da parte della Polizia Municipale, è necessario acquisire un parere di codesta spett.le Commissione, anche al fine di assumere un orientamento univoco fra Assessorato alle Attività Economiche e Polizia Municipale, nonché dare una risposta alla CCIAA di Forlì.

Chiediamo pertanto cortesemente a codesta spett.le Commissione se l'interpretazione sopra esposta dell'art. 1 della Legge n. 1/1990 è corretta, o se l'orientamento deve essere quello di chiedere la qualifica di estetista anche ai massaggiatori che non operano con finalità estetiche, ma solo di mero benessere.

In attesa di riscontro, è gradita l'occasione per salutare cordialmente.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO P.O.  
Dott.ssa M.Letizia Severini





Camera di Commercio  
Forlì-Cesena



1862-2012  
150 anni per lo sviluppo

Forlì, 03.04.2012

Spett.le

Unità Organizzativa: Servizi anagrafici di front office  
sede centrale e sede operativa di Cesena

Comune di Cesena  
Piazza del Popolo, 10

47521 Cesena

Pec: protocollo@pec.comune.cesena.fc.it

Oggetto: Richiesta di parere.

Facendo seguito ai recenti verbali di accertata violazione amministrativa della L. 4 gennaio 1990, n. 1 (disciplina delle attività di Estetista) pervenuti alla scrivente Camera di Commercio dalla Polizia Municipale del Comune di Cesena, si richiede a codesta spett.le Amministrazione di precisare se ritiene che l'apertura di centri benessere finalizzati alla pratica dei massaggi sia sempre soggetta alla presentazione presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive di apposita segnalazione certificata di inizio attività (Scia) ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/1990, in quanto rientrante a pieno titolo nell'attività di estetista, ovvero se vi possano essere delle fattispecie residuali che non richiedono il possesso di requisiti professionali ed il cui esercizio non sia soggetto a condizioni e limitazioni. A tale proposito la scrivente Camera è a conoscenza dell'orientamento espresso dalla Regione Emilia Romagna con propria comunicazione n. 2009/I280695 che esclude espressamente la possibilità di effettuare interventi sul corpo da parte di chi non è in possesso di abilitazione professionale, poiché il capoverso sui massaggi è stringente: l'attività che implica contatto con il corpo umano può avere scopo terapeutico (ed è riservato agli operatori sanitari), sportivo, o - in via residuale - estetico. In effetti nell'ambito del massaggio estetico viene ricompreso tutto ciò che è "diretto" a migliorare l'aspetto estetico, anche se non implica un contatto con il corpo.

Anche il T.A.R. Abruzzo Pescara, sez. I, 06/10/2009, n. 582 è giunto alle medesime conclusioni (*"L'attività di massaggi Shiatsu in base all'art. 7, D.lgs. n. 114 del 1998 non avendo scopo terapeutico, né rientrando in quelle attività proprie della professione medica, va per ragioni logiche assimilata a quella di estetista disciplinata dalla legge n. 1 del 1990, che include qualsiasi prestazione o trattamento eseguito sulla superficie del corpo umano, non solo con tecniche manuali, ma anche con apparecchi elettromeccanici per uso estetico"*).

La richiesta di parere è motivata dal fatto che la scrivente Camera ha in corso un procedimento di cancellazione d'ufficio, per esercizio in assenza dei requisiti di legge, dell'attività di "Servizi di consulenza per la valorizzazione del corpo umano, esclusa l'estetica e la medicina estetica" denunciata dalla impresa Wang Hui in data 14.12.2009, avviato con nota n. 21943 del 09.12.2011 a seguito della suddetta procedura sanzionatoria, aperta e confermata da codesto Comune con provvedimento del 22.02.2012.



Camera di Commercio  
Forlì-Cesena



 **1862-2012**  
150 anni per lo sviluppo

Si precisa che, nel caso in cui codesto Comune ritenga legittimo lo svolgimento dell'attività da parte dell'impresa sopra citata, questa Camera disporrà l'archiviazione del procedimento di cancellazione d'ufficio e richiederà all'interessato di denunciare l'effettiva attività esercitata.

Per informazioni/chiarimenti è possibile contattare il responsabile del procedimento: Dott. Massimo Spighi, tel. 0543/713454, [mail:massimo.spighi@fc.camcom.it](mailto:mail:massimo.spighi@fc.camcom.it)

Distinti saluti.

Il Conservatore del Registro delle Imprese di Forlì-Cesena  
Dott.ssa Maria Giovanna Briganti  
Documento firmato digitalmente